

[Pagina Iniziale](#) > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

## Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Un minore può avere bisogno di una nuova famiglia in quanto orfano o con genitori risultati inadeguati a prendersene cura.

Ogni tipo di collocamento di un minore presso una persona diversa da un genitore, in affidamento con una o più persone o in assistenza istituzionale, per esempio in un orfanotrofio o in una casa famiglia, in un altro paese dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del [regolamento Bruxelles II ter](#). Sono quindi inclusi anche i "collocamenti a fini educativi" disposti da un'autorità giudiziaria o organizzati da un'autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore.

Il giudice o l'autorità che intende collocare un minore in un altro paese dell'UE deve ottenere il consenso delle autorità di tale paese prima di ordinare o predisporre il collocamento. Per decidere quando sia necessaria una consulenza, il regolamento rinvia alla legislazione nazionale:

- non è necessaria se il minore è collocato presso un genitore;
- la legislazione e le procedure nazionali in tutti i paesi dell'UE possono precisare che il loro consenso non è richiesto per il collocamento sul proprio territorio presso talune categorie di parenti prossimi oltre ai genitori.

La richiesta di consenso dovrebbe comprendere almeno una relazione sul minore corredata delle motivazioni del collocamento o della disposizione di affido, la durata prevista di questi, informazioni su un eventuale finanziamento. Questa va integrata con ogni altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente, come la supervisione prevista della misura, accordi relativi ai contatti con i genitori, altri parenti o persone con cui il minore ha una relazione stretta oppure i motivi per cui tale contatto non è contemplato.

La legislazione e le procedure nazionali in tutti i paesi dell'UE disciplinano il procedimento per ottenere il consenso al collocamento.

La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: [pubblicazioni della RGE](#)

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2024

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.